



AREA ECONOMICA

DETERMINAZIONE SETTORE 15 - SERVIZI ASSICURATIVI - LEGALITÀ - PREVEZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE SERVIZIO: ASSICURATIVI

REGISTRO DI SETTORE N. 50
REGISTRO GENERALE N. 2168
IN DATA 24-09-2024

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.B) D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI COMO CIG B30A32868E - AGGIUDICAZIONE

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1929 R.G del 06 settembre 2021, è stato affidato, in esito ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 95, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020 (convertito in Legge 120/2020), il "Servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa del Comune di Como di durata triennale - CIG 8658825070" a Marsh Spa con sede in Milano (MI) via Luigi Bodio n. 33 - C.F/P.IVA 01699520159;
- l'esecuzione del contratto cesserà il prossimo 30.09.2024;

Dato atto che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato peculiare ed articolato e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;

- le problematiche in materia assicurativa, incluse quelle inerenti la predisposizione dei capitolati per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovarsi della collaborazione della professionalità di un broker assicurativo;

- l'apporto di un broker appare, pertanto, utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di apprezzare e valutare le necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato fornendo supporto indispensabile nell'attività di gestione dei sinistri;

- questo Comune non dispone, in organico, di professionalità con competenze adeguate allo svolgimento dell'attività di broker;

Considerato che:

- in vista della scadenza dell'incarico in essere, è necessario procedere, per quanto sopra osservato, all'affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa del Comune di Como;
- al fine di assicurare una adeguata gestione delle polizze in essere e per addivenire ad una tempestiva soluzione delle pratiche dei sinistri che risultano ancora "aperte", occorre garantire la continuità del servizio;

Dato atto che:

- il valore dell'appalto del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa del Comune di Como, da affidare a seguito della cessazione del precedente rapporto contrattuale, è commisurato al totale delle provvigioni annue relative alle polizze stipulate con le Compagnie Assicurative per la durata dell'appalto e, quindi, pari: al 1,50 % sulla copertura RCAUTO e KASKO, al 10% sulla polizza INCENDIO (Vincolo Centostazioni) ed al 4,50% sui premi delle altre polizze in essere ovvero Polizza All Risks, Polizza All Risks Opere d'Arte, Polizza RCT/O, Polizza Tutela Legale, Polizza Infortuni Cumulativa e Polizza RC Patrimoniale per un totale annuo pari ad **€ 21.706,23**;

- l'importo dell'appalto di che trattasi, stimato ai sensi dell'art. 14, c. 4, del Dlgs. 36/2023, ammonta ad **€ 119.384,26** considerando i seguenti fattori

- a) Valore complessivo di durata triennale (36 mesi): **€ 65.118,69**;
- b) Importo relativo rinnovo di ulteriori anni 2 (24 mesi): **€ 43.412,46**,
- c) Opzione articolo 120 comma 11 del D.Lgs 36/2023 (6 mesi): **€ 10.853,115**

Rilevato che:

- il servizio oggetto dell'appalto di brokeraggio assicurativo è di natura prettamente intellettuale;
- detto servizio prevede una forma di gestione complessiva da parte dell'appaltatore/operatore economico che non determina interferenze: non è valutabile, quindi, in termini di rischi specifici;
- il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Como alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché lo stesso, come da consuetudine di mercato, è remunerato direttamente dalle Compagnie di Assicurazione con una provvigenza calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker (clausola di brokeraggio). La provvigenza viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti;
- l'ammontare complessivo dell'appalto di che trattasi, stimato ai sensi dell'art. 14, c. 4 del Dlgs. 36/2023, ammonta ad **€ 119.384,26**
- trattandosi di importo inferiore ad € 140.000,00 è possibile ricorrere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023;
- la prestazione oggetto dell'appalto di che trattasi non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo valore, distante dalla soglia comunitaria, e per le caratteristiche tecniche precipue della prestazione richiesta (ovvero prestazione da rendersi per un Comune di piccole/medie dimensioni e che richiede una conoscenza approfondita delle caratteristiche e problematiche non solo del mercato assicurativo, ma anche delle disposizioni normative che presiedono all'azione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare, degli Enti Territoriali Locali);
- l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Atteso che:

- l'art. 50, comma 1 lett. b), del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 3, 1° c., lett. d), dell'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto di che trattasi non è suddivisibile in lotti in quanto ciò, da un lato, è impedito dalla stessa struttura/natura del servizio che prevede un'attività di valutazione e di consulenza “complessiva/unitaria” dei rischi delle attività e delle polizze del Comune; dall'altro, comporterebbe un'inefficienza gestionale ed un aumento del costo del servizio in violazione dei principi (in specie del risultato) di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. RG 2300 del 28/09/2023 è stato disposto di affidare, ai sensi dell'art. 50 c. 1, lett. b), del D.Lsg. 36/2023, il servizio di gestione dei sinistri in SIR (LOSS ADJUSTER), a favore della Società AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L. (società appartenente al Gruppo AON) avente sede legale in VIA CALINDRI n. 6, 20123 MILANO – C.F. 04270931001 /P.IVA 04270931001;
- durante il rapporto contrattuale che si è sviluppato nel corso di un anno, la Società Aon Advisory And Solutions S.R.L. ha operato in forte sinergia con il Servizio Assicurativi offrendo un servizio che si è distinto per l'accurata e l'elevata professionalità, oltre che per la solida esperienza professionale, ed eseguendo le prestazioni contrattuali in modo puntuale e preciso;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi dei servizi che possono essere offerti dalla Società AON S.p.A., oltre che per il servizio di gestione dei sinistri in SIR, anche per il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa del Comune di Como ciò in quanto la Società AON S.p.A ha un'ampia, un'approfondita e consolidata conoscenza in materia di gestione del rischio assicurativo e, in particolare:

- è il primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi assicurativi, nell'intermediazione assicurativa e riassicurativa;
- ha competenze specifiche nella consulenza e nella valutazione dei rischi; nella gestione ordinaria e specialistica dei sinistri; nell'analisi dei dati per il corretto trasferimento e ritenzione del rischio;
- è già partner di 900 Enti ed Aziende delle Pubblica Amministrazione;
- ha in carico oltre 1 milione di sinistri in ambito Property& Casualty, Salute e Auto;
- risulta avere una notevole solidità economica;

Preso atto che la Società AON Spa svolge altresì attività di brokeraggio Assicurativo ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005;

Atteso che, ai fini della comprova del rispetto dei parametri di prezzo-qualità, alla data odierna non risultano attive Convenzioni CONSIP né relative al servizio in oggetto né relative ai servizi comparabili;

Atteso, inoltre, che:

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non sono state richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- in considerazione della tipologia contrattuale, ai sensi dell'art.26, comma 3 e 3 bis del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. ed in considerazione di quanto indicato con determina dell'ANAC (già AVCP) del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture" per i servizi di natura intellettuale è esclusa la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023

Dato atto che:

- in data 10/07/2024 PG 126937, previo contatto informale, la Società AON S.P.A., con sede in Via Calindri, 6 – 20123 Milano, ha manifestato il proprio interesse a presentare un'offerta in relazione al servizio di brokeraggio,
- con trattativa diretta sul sistema di e-procurement SINTEL di Aria Lombardia è stata avviata in data 15/07/2024 la procedura con il fornitore AON SpA per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Como per il periodo durata triennale (36 mesi) oltre opzione di rinnovo per 24 mesi - Procedura di affidamento ID 186627310 e Codice Gara ID 186577916 verso la corresponsione di un corrispettivo massimo, soggetto a ribasso, di € 119.384,26 esente IVA;
- in data 31/07/2024 la società AON SpA ha offerto le seguenti aliquote:

Aliquota provvigionale rami KASKO e RCAuto pari al **1,50%**

Aliquota provvigionale rami All Risks, All Risks Opere d'Arte, RCT/O, Tutela Legale, Infortuni Cumulativa, RC Patrimoniale e Incendio (vincolo Centostazioni) pari al **4%**

da applicarsi agli importi dei premi delle polizze per le annualità successive al 2025, formulando un'offerta economica di **€ 55.765,62** con riferimento alla durata triennale dell'affidamento;

- a seguito dell'esame della documentazione pervenuta, si è reso necessario attivare l'istituto del soccorso istruttorio ex art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023, fissando il termine del 06/09/2024 ore 12:00 per fornire i chiarimenti richiesti;

Rilevato che:

- a seguito delle precisazioni presentate con nota PG 154813/24 dall'operatore economico Aon S.p.A., è stata ritenuta soddisfatta la necessità chiarificatrice del Comune di Como ed è stato, quindi, deciso il prosieguo della procedura di affidamento;
- a seguito della presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico Aon S.p.A, la determinazione del valore del servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Como deve essere ricalcolato ed è, quindi, stimato in **€ 102.176,97**,= considerando i seguenti fattori:
 - a) Valore complessivo di durata triennale (36 mesi): **€ 55.765,62** (offerta economica)
 - b) Importo relativo rinnovo di ulteriori anni 2 (24 mesi): **€ 37.117,08**
 - c) Opzione Articolo 120 comma 11 del D.Lgs 36/2023 (6 mesi): **€ 9.294,27**
- l'attività relativa al servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Como non comporterà alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico dell'Ente, in quanto il servizio del Broker sarà remunerato, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle Compagnie assicurative, sulla base dei premi assicurativi imponibili, limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza del Broker, nel periodo di durata dell'incarico;

Ritenuto che il ricorso alla procedura di cui all'art. 50, comma 1 lett. b), del d.lgs. 36/2023, risulta rispondente ai principi di proporzionalità, semplificazione e tempestività dell'azione amministrativa, considerato che garantisce immediatezza nella procedura di acquisto, riduzione delle tempistiche e piena tracciabilità;

Valutato, altresì, che la procedura di affidamento è stata effettuata

- previo accertamento della mancanza di conflitto d'interessi di cui all'art. 16 D.L.vo 36/2023;

- nel rispetto dei principi di legittimità (tra cui il principio di rotazione), trasparenza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- previa verifica dell'idoneità, professionalità ed affidabilità dell'Operatore Economico;
- previa verifica della congruità e dell'adeguatezza delle prestazioni offerte e convenienza economica delle medesime;

Rilevato, quindi, che:

- l'Operatore Economico è una società costituente il primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi assicurativi, nell'intermediazione assicurativa e riassicurativa;
- ha competenze specifiche nella consulenza e nella valutazione dei rischi; nella gestione ordinaria e specialistica dei sinistri; nell'analisi dei dati per il corretto trasferimento e ritenzione del rischio;
- è già partner di 900 Enti ed Aziende delle Pubblica Amministrazione;
- ha in carico oltre 1 milione di sinistri in ambito Property& Casualty, Salute e Auto;
- risulta avere una notevole solidità economica;
- svolge altresì attività di brokeraggio Assicurativo ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005;
- l'offerta presentata è da ritenersi idonea e congrua sotto il profilo tecnico considerato che la tipologia dei servizi offerti risponde alle esigenze dell'Ente, da un lato, sotto il profilo qualitativo, dall'altro, sotto il profilo organizzativo;
- l'offerta presentata è da ritenersi congrua sotto il profilo economico;

Dato atto che:

mediante richiesta sulla piattaforma SINTEL, nella sezione interoperabilità MIAP (Modulo Interoperabilità Appalti Pubblici), in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG B30A32868E;

sono state effettuate, con esito regolare, le verifiche al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), acquisendo, tramite la piattaforma ANAC, i seguenti documenti, agli atti d'ufficio:

Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 T.U);

Casellario ANAC;

Certificato del casellario giudiziario (ex art.38 D.Lgs 163/2006)

Visura Registro Imprese;

DURC;

Certificato di regolarità fiscale;

Autocertificazione dell'affidatario ai sensi del art. 76 D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 94 D.Lgs. 36/2023 nonché i requisiti di idoneità professionale – capacità tecnica ed economica e finanziaria;

schema di contratto e capitolato sottoscritti unilateralmente per accettazione;

Patto di integrità sottoscritto;

Dato atto inoltre che :

- le attività oggetto del Contratto comportano o possono comportare il trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”:ragione per cui si procederà alla nomina dell'aggiudicatario/Operatore Economico quale Responsabile del trattamento dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/67

- la nomina di cui al punto precedente avverrà mediante sottoscrizione di apposito “Atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali”, predisposto all'uopo;

Ritenuto, pertanto, in ragione di tutto quanto sopra esposto, di procedere, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.Lvo 36/2023, all'affidamento alla società Aon S.p.A dell'appalto avente ad oggetto il “Servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa del Comune di Como”, in quanto l'offerta presentata è: conforme al progetto ed alle previsioni del capitolato speciale descrittivo e prestazionale; soddisfa le esigenze di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; ed è economicamente adeguata;

Evidenziato che

- ✓ l'aggiudicazione è efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Nuovo Codice dei contratti pubblici;
- ✓ ad essa non si applica il termine dello *stand still*, ai sensi dell'articolo 55, comma 2 del Nuovo Codice;
- ✓ il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma. 1, Dlgs 36/23, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Visto l'art. 114 del D.lgs. 36/2023, commi 7 e 8, che dispone:

"Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali";

Considerato che "l'allegato II.14, richiamato al co. 8 dell'art. 114 del D.lgs 36/2023, individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP e che tra i servizi elencati rientrano: i servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;

Evidenziato che il servizio in argomento rientra nella categoria dei servizi assicurativi;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici ed in conformità alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 3, *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni"*, di riconoscere quale RUP l'Avv. Maria Antonietta Marciano, nonché quale DEC, la dr.ssa Marialuisa Vita,

Ritenuto, altresì, necessario riconoscere alla fattispecie in argomento l'incentivo per le funzioni tecniche pur in presenza di affidamento diretto e non di procedura di gara in virtù delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa al nuovo Codice degli appalti elaborata dal Consiglio di Stato nella quale l'espressione affidamento fa riferimento a qualunque tipo di affidamento a prescindere dal fatto che sia una gara o un affidamento diretto, relazione illustrativa che ha la finalità di linea guida per la interpretazione del nuovo Codice;

Vista, pertanto, la necessità di imputare la spese per l'incentivo nella misura del 2% ai sensi dell'art. 45 del Dlgs 36/2023 dell'importo complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 14, c. 4 del Dlgs. 36/2023, in **€ 2.387,68** all'esercizio 2024 al capitolo 10 105 10 125 "Premi Assicurativi" del Bilancio di Previsione 2024-2026;

Ritenuto necessario, altresì, impegnare la spesa per provvedere al versamento dovuto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici pari ad **€ 35,00**;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2023 con cui è stato approvato il Bilancio Triennale 2024-2026 e la nota di aggiornamento al Dup 2024-2026;
- la delibera della Giunta comunale n. 16 del 31/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – finanziario;
- il Piano Comunale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 21/4/2022;
- il decreto sindacale n. 85 del 29/12/2023 avente per oggetto "Attribuzioni incarichi e direzione delle strutture organizzative dell'Ente con effetto il 01 gennaio 2024

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n.267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto comunale, nonché degli artt. 18 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente e del Decreto Sindacale n. 18/2023, e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità con l'assunzione del presente atto;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1 di affidare, ai sensi dell'art. 50 c. 1, lett. b) del D.Lsg. 36/2023, per le motivazioni in premessa indicate, l'APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI COMO per la durata di 36 mesi, alla Società AON SPA avente sede legale in VIA CALINDRI n. 6, 20123 MILANO – P.IVA 11274970158 – C.F. 10203070155 (codice fornitore 102276) come da report SINTEL ID 186627310 parte integrante del presente provvedimento;

2 di dare atto che il valore dell'appalto, a seguito della presentazione dell'offerta da parte del sopracitato operatore economico è stimato, ai sensi dell'art. 14, c. 4 del Dlgs. 36/2023, in **€ 102.176,97**, considerando i seguenti fattori:

- a) Valore complessivo di durata triennale (36 mesi): € 55.765,62 (offerta economica)
- b) Importo relativo rinnovo di ulteriori anni 2 (24 mesi): € 37.117,08
- c) Opzione Articolo 120 comma 11 del D.Lgs 36/2023 (6 mesi): € 9.294,27

3 di dare atto, altresì, che l'attività relativa al presente servizio non comporterà alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico dell'Ente poiché il servizio sarà remunerato, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle Compagnie assicurative, sulla base dei premi assicurativi imponibili, limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza del Broker, nel periodo di durata dell'incarico e, pertanto, non è necessario assumere alcun impegno di spesa;

4 di stipulare con la società affidataria contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, Dlgs 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

5. di procedere a richiedere alla Società AON il rilascio della "garanzia definitiva", secondo le modalità di cui all'art. 117, commi 1 e 3 del Dlgs 36/2023, ai sensi del quale *"Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106,"* pari al 5 per cento dell'importo contrattuale; ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs 36/2023;

6. di dare atto che le attività oggetto del Contratto possono comportare il trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii recante "Codice in materia di protezione dei

dati personali". In considerazione di ciò si procederà alla nomina dell'aggiudicatario quale Responsabile del trattamento dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/;

7. di dare atto che, per le finalità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. per l'appalto in oggetto è stato acquisito il CIG B30A32868E rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC),

8. di dare atto, infine, che:

- ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è l'Avv. Maria Antonietta Marciano Direttore del Settore 15 servizi Assicurativi – legalità – Prevenzione e protezione Aziendale

- ai sensi degli artt. 31 del Dlgs 36/2023, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è la dott.ssa Marialuisa Vita del Settore del Settore 15 Servizi Assicurativi

7. di impegnare al capitolo 10 105 10 125 "Premi Assicurativi" al capitolo 10 105 10 125 " Premi Assicurativi" la spesa per l'incentivo nella misura del 2% ai sensi dell'art. 45 del Dlgs 36/2023 dell'importo complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 14, c. 4 del Dlgs. 36/2023, **in € 2.387,68** all'esercizio 2024

8. di impegnare e liquidare la spesa di **€ 35,00.=** per il versamento dovuto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, cap. 1010510125 "Premi Assicurativi." Missione 1 – Programma 5 5 cod. bilancio 1.10.04.01.999 del Bilancio 2024 in corso dando atto che l'obbligazione sarà esigibile entro il 31.12.2024 (codice fornitore 25403)

9. di procedere, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 lettera b) del D.Lgs. del 14/3/13 n.33 e s.m.i. e dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/20166

10. di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Lombardia, ai sensi del D.L.vo 104/2010 e s.m., entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul profilo del Committente del Comune di Como nella sezione di Amministrazione trasparente.

Il Direttore

Avv. Maria Antonietta Marciano

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



COMUNE DI
COMO

AREA ECONOMICA

DETERMINAZIONE SETTORE 15 - SERVIZI ASSICURATIVI - LEGALITÀ - PREVEZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE SERVIZIO: ASSICURATIVI

REGISTRO DI SETTORE N. 50
REGISTRO GENERALE N. 2168
IN DATA 24-09-2024

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.B) D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI COMO CIG B30A32868E - AGGIUDICAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, ai sensi dell'art. 147bis del d.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. 267/2000, si rilascia il visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa di cui al presente atto.

Con riferimento al presente atto sono state effettuate le seguenti registrazioni contabili:

Impegno N. 1673 del 24-09-2024	
Capitolo 1010510 / Articolo 125	
Importo 2024	Euro 2.422,68

Sub impegno N. 1673/ 1 del 24-09-2024	
Capitolo 1010510 / Articolo 125	
Importo 2024	Euro 2.387,68

Sub impegno N. 1673/ 2 del 24-09-2024	
Capitolo 1010510 / Articolo 125	
Importo 2024	Euro 35,00

Lì, 24-09-2024

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari
Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*